



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Economia aziendale

(modulo disciplina giuridica del
bilancio)

a.a. 2021 - 2022

Di cosa parleremo?

1. **Funzione del bilancio**
2. **Fonti della disciplina**
3. **Principi generali**
4. **Stato patrimoniale**
5. **Conto economico**

1. Funzione del bilancio

Che cos'è il bilancio?

- È il documento (complesso) nel quale confluiscono le rilevazioni sistemiche effettuate tramite la contabilità generale.
- Esso si compone di documenti quantitativo-contabili (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) e di documenti analitico-descrittivi (nota integrativa e relazione sulla gestione, che però ne è solo un allegato)

1. Funzione del bilancio

Che cos'è il bilancio?

Il bilancio si compone di:

- **STATO PATRIMONIALE**: presenta le **ATTIVITA'** e i **DEBITI** al termine dell'esercizio. La differenza tra questi valori è il **PATRIMONIO NETTO**
- **CONTO ECONOMICO**: indica il risultato economico della gestione, evidenziando come si è formato (RICAVI - COSTI)
- **RENDICONTO FINANZIARIO** (dal 2016): indica le fonti e gli impieghi di liquidità
- **NOTA INTEGRATIVA**: fornisce informazioni di dettaglio sul contenuto dei due precedenti prospetti

L'analisi di questi documenti consente di valutare i risultati della gestione passata ... per individuare i problemi da affrontare in futuro.

Il bilancio ha la finalità di stimare il reddito e il patrimonio dell'imprenditore

1. Funzione del bilancio

Che cos'è il patrimonio?

Il patrimonio è l'insieme di beni (materiali o immateriali) di cui l'impresa dispone o di cui verrà a disporre in futuro, in virtù di diritti già acquisiti.

Alcuni esempi di elementi patrimoniali: Immobile; Arredi; Attrezzature; Crediti verso clienti; Denaro contante

Per conoscere il valore del patrimonio è necessario:

- Disporre di un inventario dei beni
- Attribuire un valore a ciascun bene (processo di stima)

1. Funzione del bilancio

Che cos'è il patrimonio?

Il patrimonio è costituito da attività e passività (o debiti)

I beni (materiali o immateriali) di cui l'impresa dispone (o di cui potrà disporre in futuro in virtù di diritti già ora acquisiti) vengono chiamati **attività**.

Dal punto di vista aziendalistico, un'attività è una risorsa di cui l'impresa può disporre e dalla quale si può ragionevolmente ritenere che deriveranno benefici economici futuri.

Le **passività** possono essere interpretati come beni di cui l'impresa dovrà (o è probabile che lo debba fare) privarsi in futuro, in virtù di obbligazioni assunte.

1. Funzione del bilancio

La funzione del bilancio è plurima. Sul piano interno:

- serve a determinare il capitale di funzionamento: fondo di valori che esprime la consistenza e la composizione strutturale del patrimonio (dal quale dipende la capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti - debiti);
- serve a determinare il risultato dell'esercizio (che consente di verificare la capacità dell'impresa di produrre margini positivi);
- pone le premesse per prendere decisioni relative al futuro dell'azienda (ad es. la sostenibilità di nuovi investimenti)

1. Funzione del bilancio

... segue. Sul piano esterno:

- in termini generali, è lo strumento dal quale si ricavano informazioni esaurienti ed attendibili sulle vicende economico-aziendali dell'impresa.
- Nello specifico, informa **i soci** circa il risultato dell'esercizio (è un *rendiconto* degli amministratori) e la sua origine;

1. Funzione del bilancio

... segue. Sul piano esterno:

- informa i **creditori attuali** (finanziatori e fornitori) circa la condizione patrimoniale del loro debitore;
- mette i **potenziali creditori futuri** (volontari) in condizione di decidere se finanziare o non l'imprenditore;
- consente ai **potenziali investitori** di valutare l'opportunità di entrare nella compagine sociale (o di sottoscrivere altri strumenti finanziari);

1. Funzione del bilancio

... segue. Sul piano esterno:

- infine, mette la **P.A.** in condizione di determinare l'imposizione fiscale sul reddito d'impresa.

1. Funzione del bilancio

Una precisazione...

- il bilancio fornisce una *stima* degli elementi che compongono il patrimonio e del reddito prodotto, in relazione alla *finalità* della rilevazione e al *contesto* in cui si trova l'impresa;
- ad es., i criteri di stima cambiano nei bilanci di liquidazione...
- ... se è cessata la continuità aziendale;
- così come nel caso in cui si voglia determinare il capitale economico (in relazione alla capacità di reddito dell'impresa) ...
- ad es., in vista della cessione dell'azienda o di una fusione.

2. Fonti della disciplina

Nel ns. ordinamento vi sono due apparati normativi concorrenti:

- a) il **codice civile** (e i principi contabili nazionali) per le società di capitali (nonché coop., consorzi e soc. consortili). La disciplina codicistica ha una origine comunitaria (direttive CE del 1978 e 2013), ma rimane una disciplina autonoma, interna a ciascun Paese;
- b) gli **IFRS** (*International Financial Reporting Standards*) per società quotate, banche, SIM, SGR, imprese di assicurazione, ecc. (v. art. 2, d.lgs. 38/2005): costituiscono una normativa omogenea a livello comunitario.

2. Fonti della disciplina

Per quanto attiene società di persone e imprese individuali:

- la redazione del bilancio è obbligatoria anzitutto sul piano fiscale;
- i soci hanno diritto al rendiconto da parte dei soci-amministratori;
- non sono richiamate le regole previste per le società di capitali (artt. 2423 e ss. c.c), salvo quelle sulle valutazioni (v. art. 2217, 2° co., c.c.);
- in altre parole, non è obbligatoria la struttura di bilancio prevista dagli artt. 2424 e ss., c.c.

2. Fonti della disciplina

I principi contabili

- costituiscono regole tecniche, la cui elaborazione è rimessa a soggetti diversi dal legislatore (OIC - Organismo Italiano di Contabilità; International Accounting Standards Board). Queste regole tecniche sono richiamate dalla legge in più occasioni:
 - art. 2219 c.c.: «Tutte le scritture devono essere tenute *secondo le norme di un'ordinata contabilità...*»;
 - art. 2217, 2° co., c.c.: «L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare *con evidenza e verità* gli utili conseguiti o le perdite subite»;
 - art. 2423, 2° co., c.c.: «Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve *rappresentare in modo veritiero e corretto* la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

2. Fonti della disciplina

segue: i principi contabili

- ... tali clausole generali si sostanziano in concetti o precetti giuridici a contenuto indeterminato, ma che sono destinati a specificarsi proprio per effetto di un implicito rinvio a “regole determinate”, frutto di una elaborazione tecnico-professionale;
- i principi contabili hanno dunque una duplice valenza:
 - *interpretativa* delle norme di legge e
 - *integrativa* delle medesime

2. Fonti della disciplina

segue: i principi contabili

- ... tanto è vero che la stessa legge impone di disapplicare le regole legislative ove esse siano nel concreto “incompatibili” con la “rappresentazione veritiera e corretta” (art. 2423, 5° co., c.c.);
- i principi contabili hanno poi un ruolo ancor maggiore nella redazione dei bilanci “straordinari”, per i quali spesso mancano regole legali sia di struttura che di criteri valutativi.
- Resta però fermo che i principi contabili non possono essere *contra legem*.

2. Fonti della disciplina

segue: i principi contabili

- ... tanto è vero che la stessa legge impone di disapplicare le regole legislative ove esse siano nel concreto “incompatibili” con la “rappresentazione veritiera e corretta” (art. 2423, 5° co., c.c.);
- i principi contabili hanno poi un ruolo ancor maggiore nella redazione dei bilanci “straordinari”, per i quali spesso mancano regole legali sia di struttura che di criteri valutativi.
- Resta però fermo che i principi contabili non possono essere *contra legem*.

3. Principi generali

Gerarchia:

- I. Clausola generale (art. 2423, 2° co.)
- II. Principi di redazione (art. 2423 *bis*)
- III. Regole sulle strutture dei documenti contabili (art. 2423 *ter*)
e sui criteri di appostazione (artt. 2424, 2424 *bis*, 2425, 2425
bis, 2425 *ter*)
- IV. Regole per la valutazione degli elementi iscritti (art. 2426)

3. Principi generali – Clausola generale

Art. 2423 c.c. – Clausola generale

II. Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero** e **corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

III. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

V. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

3. Principi generali – Clausola generale

segue: clausola generale (art. 2423, 2° co.)

La norma ha un duplice contenuto:

- definisce l'oggetto della rappresentazione del bilancio, che è costituito dalla situazione patrimoniale, finanziaria e economica della società riferite ad un dato esercizio.
- definisce le modalità della rappresentazione, che deve essere *chiara, veritiera e corretta*.

3. Principi generali – Clausola generale

... segue

Rappresentazione veritiera

- Per le operazioni che determinano dei valori oggettivi, la verifica della veridicità non costituisce un problema;
- diversamente, per i valori che sono oggetto di stime o congetture, dalla rappresentazione oggettiva si passa al campo del giudizio, che a sua volta può avere ad oggetto fatti già accaduti e valori attuali, ma anche fatti non ancora verificatisi;
- in quest'ultimo caso la veridicità dovrà attenere la rappresentazione dei relativi giudizi, che dovrà essere conforme alle regole legali (e tecniche).

3. Principi generali – Clausola generale

... segue

Rappresentazione corretta

- la correttezza ha una *dimensione duplice*: essa è riferita sia all'applicazione delle regole legali (nonché dei principi contabili) sia alla condotta del redattore (buona fede);
- la correttezza implica la *neutralità* (o *imparzialità*) del redattore (non espressamente menzionata dalla legge) → assenza di sperequazioni informative a favore di taluno dei destinatari primari del bilancio (investitori e creditori);
- corollario della correttezza (e della rigidità delle strutture) è la regola della cd. *topicità*: l'informazione per essere corretta deve essere data nel luogo appropriato;
- è discusso se le informazioni date nella nota integrativa possano rimediare ai difetti di correttezza nei documenti contabili.

3. Principi generali – Clausola generale

... segue

Rappresentazione chiara

- sono funzionali alla chiarezza una serie di principi di redazione e di regole strutturali: rigidità degli schemi; eccezionalità del raggruppamento di voci; obbligo di aggiungere voci non previste dalla legge; obbligo di fornire informazioni complementari (art. 2423, 3° co.); principio di continuità nelle valutazioni e comparabilità dei bilanci, ecc.
- il rispetto del principio di correttezza può non essere sufficiente a generare un bilancio adeguatamente chiaro;
- la violazione del canone di chiarezza determina di per sé sola la nullità del bilancio.

3. Principi generali – Clausola generale

... segue

Rilevanza

- Art. 2423, 4° co.: «non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia *effetti irrilevanti* al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta ...». L'esercizio della deroga richiede un'informativa in nota integrativa.
- Definizione di *informazione rilevante*: «Lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa» (art. 2.16 Dir. UE 213/34).
- Riferimenti alla rilevanza si trovano anche negli artt. 2621 c.c., 2621 *bis* c.c. («lieve entità»), 2621 *ter* c.c. («particolare tenuità») e nell'art. 4, co. 1 *ter*, d.lgs. 10.3.2000, n. 74 (reato di dichiarazione infedele per II.RR. e IVA).

3. Principi generali – Principi di redazione

I principi di redazione (o «postulati») sono contenuti essenzialmente nell'art. 2423 *bis*

- **Prudenza** (n. 1), **realizzazione** (n. 2) e conseguente **asimmetria** (n. 4). Le attività devono essere stimate ai valori prossimi ai minimi razionali e le passività ai valori prossimi ai massimi razionali.
 - Le eccezioni (utili su cambi - c/ec C 17bis - e rivalutazioni di attività finanziarie - c/ec D 18) comunque non concorrono alla generazione di utili distribuibili (art. 2426, n. 8 *bis* e 2426, n. 4);
 - talvolta le regole aziendalistiche divergono da quelle strettamente civilistiche: la realizzazione è intesa in senso aziendalistico (v. lavori in corso su commessa: art. 2426 n. 11);
 - non è però ammesso neanche l'eccesso di prudenza (v. art. 2424 *bis*, 3° co.)

3. Principi generali – Principi di redazione

... segue

- **Continuità aziendale** (*going concern*) (n. 1)
 - Continuità → La società continuerà la propria esistenza operativa per un futuro prevedibile.
 - Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione della attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio (IAS 1)
 - Quando l'entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale (IAS 1)
 - La direzione deve evidenziare in bilancio eventuali significative incertezze che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento (IAS 1).

3. Principi generali – Principi di redazione

... segue

- Continuità aziendale (*going concern*) (n. 1)
- Il Principio di revisione n. 570 contiene alcuni esempi di eventi o circostanze (di carattere finanziario, gestionale e vario), che possono comportare rischi per l'impresa connessi all'attività svolta, che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale. L'elenco non è esaustivo, né la presenza di uno o più elementi riportati nel seguito significa necessariamente che esista un'incertezza significativa.

3. Principi generali – Principi di redazione

... segue

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento ai fornitori (a credito/alla consegna);

3. Principi generali – Principi di redazione

... segue

- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori;
- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

3. Principi generali – Principi di redazione

... segue

Un documento congiunto Banca d'Italia/CONSOB/ISVAP del 2009 traccia tre scenari

1° scenario

- Gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale.
- Nello scenario 1, qualora siano state riscontrate eventuali incertezze, queste andranno descritte nella relazione sulla gestione e/o nella nota integrativa al bilancio, congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a valutare raggiunto il presupposto della continuità aziendale.

3. Principi generali – Principi di redazione

... segue

2° scenario

- Gli amministratori hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio.
- Nello scenario 2, si richiama innanzitutto l'attenzione sulla necessità di indicare in modo esplicito, nelle note al bilancio, la sussistenza delle eloquenti incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Dovranno, inoltre, essere descritte in maniera adeguata l'origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale.

3. Principi generali – Principi di redazione

... segue

3° scenario

- Gli amministratori considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale.
- Nello scenario 3 sarà necessario descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.

3. Principi generali – Principi di redazione

Rappresentazione sostanziale (prevalenza della sostanza sulla forma) (n. 1 *bis*)

- Il principio impone di rappresentare i fatti aziendali sulla base della loro natura economica e non della loro forma giuridica (se le due rappresentazioni divergono).
- Va però tenuto presente che, se la legge disciplina la rilevazione e la contabilizzazione in relazione alla forma giuridica, sarà la rappresentazione giuridico-formale a prevalere (come avviene per il *leasing*).

3. Principi generali – Principi di redazione

Competenza (nn. 3 e 4)

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

3. Principi generali – Principi di redazione

Competenza (nn. 3 e 4)

- Il principio impone di rilevare le operazioni aziendali nell'esercizio al quale si riferiscono dal punto di vista economico-giuridico, a prescindere dal momento in cui si sono verificati (o si verificheranno) i relativi movimenti monetari (incassi e pagamenti).
- Per quanto attiene i **ricavi**, essi vanno contabilizzati quando:
 - (a) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato, e...
 - (b) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà (ovviamente, per i beni e per i diritti, non per i servizi): tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione (per i beni mobili) o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili;

3. Principi generali – Principi di redazione

Segue: Competenza (nn. 3 e 4)

- sempre per quanto attiene i **ricavi**, una fondamentale deroga al principio di postnumerazione si ha per i ricavi generati da lavori su commessa di durata eccedente l'anno, la cui rilevazione avviene sulla base dell'avanzamento dei lavori (e, dunque, sulla base di una stima della percentuale di opera realizzata nell'esercizio), nei casi in cui siano rispettati i requisiti previsti dai corretti principi contabili, in ogni caso, nel rispetto del principio di prudenza (v. art. 2426, n. 11);
- per quanto attiene i **costi**, essi vanno contabilizzati nell'esercizio in quanto siano *correlati* con i ricavi dell'esercizio: tale correlazione rappresenta un corollario fondamentale del principio di competenza ed esprime la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti;

3. Principi generali – Principi di redazione

Segue: Competenza (nn. 3 e 4)

- I **fatti conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio** (e, si intende, prima dell'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo) possono imporre la modifica delle stime che sarebbero state attendibili alla data di chiusura (v., ad es., definizione di una lite a condizioni diverse dal previsto; fallimento di una controparte; svendita di rimanenze a prezzo inferiore al costo; scoperta di un errore o di una frode).
Attenzione, che deve trattarsi di fatti che rendono evidenti situazioni già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio;
- se, invece, la conoscenza del fatto sopravviene fra l'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo e la data dell'assemblea chiamata ad approvarlo, allora la modifica è imposta solo se la relativa variazione avrebbe una rilevanza tale da incidere sull'attendibilità dell'intero bilancio;
- è, infine, possibile, che il fatto sopravvenuto evidenzi la cessazione della continuità aziendale e, così, l'esigenza di mutare i criteri di stima, anche se il fatto è di competenza dell'esercizio successivo a quello del bilancio.

3. Principi generali – Principi di redazione

Valutazione separata (n. 5)

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente

- l'eterogeneità va intesa in accezione economica, sicché possono essere valutati congiuntamente i beni che subiscono le stesse dinamiche di mercato (per i beni del circolante) o la cui utilizzabilità subisce le stesse variazioni (per le immobilizzazioni). La regola è volta, fra l'altro, a evitare compensazioni di minusvalenze di un gruppo di beni con plusvalenze di un altro gruppo.

3. Principi generali – Principi di redazione

Continuità dei criteri di valutazione (n. 6)

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

- La costanza dei criteri è funzionale, fra l'altro, alla comparabilità dei bilanci dei diversi esercizi...
- ... ma vale anche a evitare che i criteri mutino anno dopo anno in relazione a pure scelte opportunistiche, potendosi così determinare trasferimenti di valore da un esercizio all'altro: sotto questo pro-filo, la continuità è anche corollario del principio di correttezza, sicché la giurisprudenza è rigida nello statuire che la sua violazione determina la nullità della delibera di approvazione del bilancio, sol che la nota integrativa non abbia motivato lo scostamento dal criterio utilizzato nei precedenti esercizi (Cass. 7 maggio 2008, n. 11091).

3. Principi generali – Principi di redazione

Comparabilità (art. 2423 *ter*, 5° co)

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

- La comparabilità va intesa sia in riferimento ai bilanci della stessa società nel corso del tempo, sia in riferimento ai bilanci di altre imprese

3. Principi generali – Principi di redazione

segue: Comparabilità (art. 2423 *ter*, 5° co)

Per garantire la comparabilità occorre che:

- la forma di presentazione sia costante: il modo di esposizione delle voci (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) deve essere omogeneo o almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti;
- i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori, ecc.) devono essere chiaramente evidenziati.

3. Principi generali – Principi di redazione

Il principio del costo

- Il **costo di acquisizione** è il criterio base (ancorché non inderogabile) delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento: si applica (in varia maniera e quantomeno come limite massimo) a tutte le voci dell'attivo, esclusi i crediti;
- il costo misura la *funzionalità originaria* dei beni; anno dopo anno la stima deve essere rivista in relazione alla *funzionalità residua*, ovvero la capacità del fattore produttivo di produrre utilità quantomeno in misura pari costo (residuo, se soggetto ad ammortamento);
- l'esito di questa verifica può essere una *svalutazione* ma, in linea di principio, non un *aumento di valore* (perché ciò contrasterebbe col principio di realizzazione);
- se la ragione che ha determinato la svalutazione cessa, occorre procedere al *ripristino del valore* (sempre nei limiti del costo).

3. Principi generali – Struttura dei documenti contabili

Art. 2423 *ter*

- Stato patrimoniale e conto economico hanno una **struttura rigida** (1° co.), dal che derivano i seguenti obblighi:
 - indicazione di tutte le voci previste dagli artt. 2424 e 2425 (salvo che siano a zero);
 - iscrizione separata delle medesime voci;
 - iscrizione delle voci nell'ordine legale;
- la **suddivisione** di una voce (2° co.) è sempre lecita (purché sia mantenuta anche la voce originaria);
- mentre il **raggruppamento** di voci (2° c.) è consentito solo se di valore irrilevante o per favorire la chiarezza (ma la nota int. deve contenere il dettaglio);

3. Principi generali – Struttura dei documenti contabili

segue: art. 2423 *ter*

- l'**integrazione** delle voci (3° co.) è invece obbligatoria, quando ne ricorrano i presupposti (inadeguatezza delle voci di legge e rilevanza/significatività dell'informazione);
- l'**adattamento** delle voci (4° co.) è parimenti obbligatorio, laddove ci si trovi in presenza di un'attività d'impresa particolare (e non oggetto di disciplina speciale: v. ad es. il bilancio delle società sportive); la direttiva che ha ispirato la norma precisa che l'adattamento può avere ad oggetto «struttura, nomenclatura e terminologia» della voce;
- il **divieto di compensi di partite** (eliminazione totale o parziale di voci di segno opposto: attivo/passivo o ricavo/costo) non si applica quando è la legge a prevedere l'indicazione di una differenza di valori.